

# Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 - Email [info@cafassoefigli.it](mailto:info@cafassoefigli.it)

Napoli, li 4 luglio 2011

## Circolare informativa n° 33/2011

**A tutte le Aziende Assistite  
LORO SEDI**

### **SCADENZE CONTRATTUALI GIUGNO 2011**

#### **IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE INDUSTRIALI** **IPOTESI DI ACCORDO 31 MAGGIO 2011**

##### **Minimi retributivi**

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore al 1° giugno 2011:

<b>Livelli</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimi contrattuali</b>	<b>Indennità di contingenza</b>	<b>E.d.r.</b>
Q	<b>50,46</b>	1.239,68	532,06	10,33
7	<b>46,10</b>	1.132,62	532,06	10,33
6	<b>39,91</b>	980,47	524,77	10,33
5	<b>32,11</b>	788,89	518,53	10,33
4	<b>29,36</b>	721,27	517,50	10,33
3	<b>27,06</b>	664,92	515,42	10,33
2	<b>25,00</b>	614,21	513,96	10,33
1	<b>22,94</b>	563,50	512,71	10,33

N.B. Dal 1° giugno 2011 l'elemento distinto ed aggiuntivo della retribuzione (EDAR) cessa di essere erogato.

##### **Scatti biennali per gli impiegati**

Per gli impiegati in forza al 31 maggio 2011, l'EDAR verrà mantenuto come elemento economico *ad personam* e sarà assorbito al momento del raggiungimento del primo scatto successivo alla sottoscrizione del CCNL 31 maggio 2011.

A decorrere dal 1° giugno 2011, gli importi degli scatti biennali sono così determinati:

<b>Livelli</b>	<b>Valore scatto biennale dal 1.6.2011</b>
Q	94,95
7	88,26
6	78,75
5	66,78
4	62,55
3	59,03
2	55,86

### **Anzianità forfettaria per gli operai**

A decorrere dal 1° giugno 2011, gli importi per anzianità forfettaria di settore per operai sono i seguenti:

<b>Livelli</b>	<b>importi dal 1.6.2011</b>
6	82,99
5	66,77
4	63,15
4 par.125	59,46
3	58,18
2 par.115	55,50
2	54,39
1	51,02

N.B. L'anzianità forfettaria non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore.

A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi dalla tabella sopra riportata.

Per gli operai in forza che al 31 maggio 2011 non percepiscono l'anzianità forfettaria di settore, l'EDAR verrà mantenuto come elemento economico *ad personam* e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore.

### **LAPIDEI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA** **ACCORDO 5 OTTOBRE 2010**

#### **Elemento di garanzia retributiva**

A decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato, in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato, in unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno 2011, un importo annuo pari ad € 150 (riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale) ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma.

La somma è corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.

L'importo - escluso dalla base di calcolo del tfr - è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, l'importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Sono escluse dalla corresponsione dell'elemento di garanzia le aziende che fanno ricorso ad ammortizzatori sociali, per il tempo di intervento degli stessi.

### **METALMECCANICA – AZIENDE COOPERATIVE** **IPOTESI DI ACCORDO 26 GENNAIO 2010**

#### ***Elemento perequativo***

A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad €260, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni inferiori.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'importo viene incrementato di €195 annui.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti mese intero.

Fermi restando i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo - che è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto - viene erogato nelle imprese in cui sia stata presentata una piattaforma se, trascorsi 90 giorni, non sia stato definito un accordo economico integrativo.

### **METALMECCANICA – AZIENDE INDUSTRIALI** **IPOTESI DI ACCORDO 15 OTTOBRE 2009**

#### ***Elemento perequativo***

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad €260 (€455 dal 1° gennaio 2011), onnicomprensivo e

non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.

Fermi restando i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

### **METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA** **IPOTESI DI ACCORDO 3 GIUGNO 2010**

#### ***Elemento perequativo***

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad €260 (€455 dal 1° gennaio 2011), onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.

Fermi restando i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

### **OREFICERIA – AZIENDE INDUSTRIALI** **ACCORDO 23 SETTEMBRE 2010**

#### ***Una tantum***

Ai lavoratori in forza al 23 settembre 2010, con la retribuzione relativa al mese di giugno 2011, viene erogata la seconda tranche di €80 di un importo *una tantum* pari a €180.

Per i lavoratori a tempo parziale, gli importi di ciascuna rata verranno riproporzionati.

In caso di risoluzione del rapporto, la corresponsione avviene all'atto della liquidazione delle competenze.

L'una tantum – che liquida ogni spettanza economica relativa al periodo di vacanza contrattuale – è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia di origine legale che contrattuale, mentre sarà utile ai fini del computo del t.f.r.

Sono considerati utili ai fini dell'*una tantum* le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° novembre 2009-23 settembre 2010, con pagamento a carico dell'Istituto competente ed integrazione a carico delle aziende.

Ai lavoratori che nel periodo 1° novembre 2009-23 settembre 2010 abbiano fruito di trattamenti di Cig, di riduzione di orario per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo forfettario viene corrisposto secondo la normativa vigente.

Per i lavoratori in somministrazione si seguono le norme previste dal D.Lgs. n. 276/2003.

La prima tranche di €100 è stata erogata con la retribuzione del mese di febbraio 2011.

**POMPE FUNEBRI – AZIENDE PRIVATE**  
**ACCORDO DI RINNOVO 2 MARZO 2010**

***Minimi tabellari***

Con la retribuzione relativa al mese di giugno 2011 vengono erogati i seguenti nuovi minimi contrattuali:

<b>Livelli</b>	<b>Minimo</b>	<b>Contingenza</b>	<b>Indennità di funzione</b>	<b>E.d.r. confederale</b>	<b>Totale</b>
1Q	<b>1.281,25</b>	528,43	67,14	10,33	1.887,15
1	<b>1.281,25</b>	528,43	---	10,33	1.820,01
2	<b>1.074,90</b>	522,19	---	10,33	1.607,42
3	<b>927,57</b>	517,82	---	10,33	1.445,72
4S	<b>883,87</b>	515,60	---	10,33	1.409,80
4	<b>832,32</b>	515,55	---	10,33	1.358,20
5	<b>736,58</b>	512,80	---	10,33	1.259,71

**RECAPITO TELEGRAMMI ED ESPRESSI**  
**IPOTESI DI ACCORDO 2 FEBBRAIO 2011**

***Previdenza integrativa – Fondo pensione***

La previdenza integrativa è realizzata attraverso l'adesione al Fondoposte o, in alternativa, al fondo Previambiente da parte dei lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato, con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, che facciano richiesta in tal senso.

Dal 1° giugno 2011, la contribuzione è pari alle seguenti percentuali della retribuzione tabellare e dell'indennità di contingenza al 31 dicembre 2006, per 14 mensilità:

- 1% a carico azienda;
- 1% a carico lavoratore.

E' prevista l'integrale destinazione del tfr maturando nell'anno.

L'obbligo di versamento a carico del datore di lavoro sussiste solo in caso di adesione del lavoratore a Fondoposte o a Previambiente.

**TERZIARIO CONFCOMMERCIO**  
**IPOTESI DI ACCORDO 26 FEBBRAIO 2011**

***Assistenza integrativa Qu.A.S.***

A decorrere dal 1° giugno 2011, il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa Qu.A.S. è pari ad € 350,00 a carico del datore di lavoro e di € 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria Quadri.

### ***Fondo Est***

A decorrere dal 1° giugno 2011, il contributo al Fondo EST viene elevato di €1,00 mensile a carico del lavoratore.

### ***Infortunio Operatore di vendita***

Dal 1° giugno 2011, in caso di infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla corresponsione aggiuntiva (da attuare attraverso polizze assicurative o forme equivalenti) dei seguenti importi:

- €27.500,00 in caso di morte;
- €37.500,00 in caso di invalidità permanente totale.

### **VETRO, LAMPADE E DISPLAY – AZIENDE INDUSTRIALI** **ACCORDO 9 DICEMBRE 2010**

### ***Elemento aggiuntivo della retribuzione***

A decorrere dal 1° giugno 2011 l'elemento aggiuntivo della retribuzione viene elevato a € 60.

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*